

Bergamo, lì 16 febbraio 2017

A tutti i clienti
Loro Sedi

Circolare n. 3/2017

Oggetto: Certificazione Unica (CU2017) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 10044 del 16 gennaio 2017 è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2017 (CU 2017), relativa all'anno 2016.

La Certificazione Unica riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i **soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative** di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **all'imprenditoria giovanile** (art. 27, D.L. 98 del 6 luglio 2011) **o ai nuovi soggetti "minimi forfetari"** di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014 **anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.**

Per il periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti **entro lunedì il 31 marzo 2017** (mediante invio postale o consegna diretta) e **trasmettere le certificazioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017.**

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Comunicazione importante per i Clienti dello Studio

Per i Clienti ai quali elaboriamo le buste paga, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2017 relative ai lavoratori dipendenti entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.

Siamo però disponibili anche:

- per trasmettere telematicamente, in qualità di intermediario, le CU 2017 predisposte direttamente dal Cliente, che ci dovranno essere inviate (in formato telematico/su supporto magnetico) **entro il prossimo 20 febbraio 2017**;
- a predisporre le certificazioni (per Clienti che non ci hanno affidato le scritture contabili) relative ai lavoratori autonomi. In quest'ultimo caso invitiamo però i Clienti interessati a farci pervenire **entro il prossimo 20 febbraio 2017**:
 - copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell'anno 2016;
 - copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2016 (codici tributo 1038, 1040, ecc.).

Per i Clienti ai quali elaboriamo le scritture contabili, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2017 relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi), entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.

In caso di consegna parziale o in ritardo dei documenti richiesti, lo Studio non sarà responsabile di eventuali sanzioni.

ATTENZIONE: le principali novità del 2017 riguardano l'inserimento nel modello dei nuovi campi per il regime speciale, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, e l'inserimento della sezione per le somme erogate per premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a partire dal 2016, l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF pari 10% per i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato percepiti sotto forma di utili d'impresa.

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

L’Agenzia Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti nell’ambito di Telefisco 2017, ha inoltre precisato che anche quest’anno le certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770.

Si ricorda, infine, che deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, **la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)** corrisposti nell’anno di imposta precedente.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo

cordiali saluti

Avv. Dott. Giuseppe Di Dio

